

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"  
Via Trieste, 63 - 67035 - Pratola Peligna - (AQ)**

(Codice fiscale 92012520661)

**Regolamento per le concessioni  
precarie per derivazioni di acqua  
dagli impianti consorziali per usi  
agricoli, al di fuori delle utenze  
ordinarie, e per usi extragricoli  
diversi da quelli istituzionali**

*Approvato con deliberazione del Consiglio dei delegati n° 3 del 18.7.2007,  
modificato con deliberazione del Consiglio dei delegati n° 11 del 21.12.2015*

## **SEZIONE I - OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE**

- Art. 01 - Oggetto delle concessioni
- Art. 02 - Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie
- Art. 03 - Contemporanea presentazione di domanda
- Art. 04 - Rilascio delle concessioni

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 05 - Cessazione della concessione
- Art. 06 - Divieto di cessione
- Art. 07 - Riscossione corrispettivo di concessione

## **SEZIONE III - PRESCRIZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE**

- Art. 08 - Diritti di terzi
- Art. 09 - Esecuzione lavori
- Art. 10 - Riparazione danni
- Art. 11 - Manutenzione dell'opera
- Art. 12 - Responsabilità del Concessionario
- Art. 13 - Danni all'opera
- Art. 14 - Durata della concessione
- Art. 15 - Corrispettivo di concessione
- Art. 16 - Trasferimento della proprietà
- Art. 17 - Deposito cauzionale
- Art. 18 - Trascrizione ipotecaria
- Art. 19 - Spese dell'atto
- Art. 20 - Esecuzione lavori d'ufficio
- Art. 21 - Inizio ed ultimazione dei lavori
- Art. 22 - Revoca della concessione
- Art. 23 - Prescrizioni tecniche
- Art. 24 - Accesso ai lavori ed alle opere
- Art. 25 – Norma transitoria
- Art. 26 – Modalità e tempi di erogazione dell'acqua
- Art.27 - Corrispettivi

## **SEZIONE I<sup>A</sup>**

**OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE PER DERIVAZIONI DI ACQUA DAGLI IMPIANTI CONSORZIALI PER USI AGRICOLI, AL DI FUORI DELLE UTENZE ORDINARIE, E PER USI EXTRAGRICOLI DIVERSI DA QUELLI ISTITUZIONALI.**

### **Art. 1**

#### **Oggetto delle concessioni**

Possono formare oggetto di concessione precaria:  
il temporaneo od occasionale prelievo d'acqua dalle condotte consorziali;  
l'allaccio alle condutture consorziali;  
il temporaneo od occasionale prelievo d'acqua dai canali consorziali;

### **Art. 2**

#### **Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie**

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione, deve farne regolare domanda (con marca consortile), descrivendo dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione e corredando, all'occorrenza, la domanda dei disegni (in duplice esemplare) delle opere stesse, (debitamente firmate da un tecnico abilitato a termini di legge, nonché) dal richiedente. La domanda deve inoltre contenere la indicazione dell'opera di bonifica interessata e la località - catastalmente individuata - in cui si intendono eseguire le opere. L'accoglimento o meno delle domande di concessione è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione Consorziale. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusi e contro i trasgressori si procede a termini, sia di legge, sia del presente Regolamento.

### **Art. 3**

#### **Contemporanea presentazione di domanda**

Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto - salva la piena discrezionalità del Consorzio - può venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.

### **Art. 4**

#### **Rilascio delle concessioni**

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte

proprietarie degli immobili in relazione ai quali la concessione viene rilasciata. Le condizioni particolari, riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D. 8 maggio 1904 n.368. Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.

## **SEZIONE II<sup>A</sup> DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 5 Cessazione della concessione**

La concessione precaria cessa o per decorso del termine, o per decadenza, o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria. La revoca e la rinuncia dovranno essere notificati alla controparte mediante lettera raccomandata A.R.

### **Art.6 Divieto di cessione**

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie; è altresì vietata la cessione dell'acqua che deriva dalla concessione medesima.

### **Art. 7 Riscossione corrispettivo di concessione**

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 16, possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli o avvisi di riscossione anche tramite concessionario.

## **SEZIONE III<sup>A</sup> PRESCRIZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE**

### **Art. 8 Diritti di terzi**

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

### **Art. 9 Esecuzione lavori**

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale rimane il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

### **Art. 10 Riparazione danni**

Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non ottemperi, il Consorzio previa messa in mora, provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso.

### **Art. 11 Manutenzione dell'opera**

Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto il Consorzio può intervenire d'ufficio, previa messa in mora, provvedendo alla esecuzione dei lavori, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso.

### **Art. 12 Responsabilità del Concessionario**

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

### **Art. 13 Danni all'opera**

Il Consorzio non assume nessuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti

della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

#### **Art. 14**

##### **Durata della concessione**

La concessione è accordata per una durata non superiore al decennio. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La revoca deve essere motivata da esigenze legate alla necessità di assicurare i servizi rientranti nei suoi compiti istituzionali prioritari. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del concessionario il Consorzio, previa messa in mora, provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato o della Regione, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

#### **Art. 15**

##### **Corrispettivo di concessione**

Il concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo può essere variato in qualsiasi momento a seguito di motivata delibera del Consorzio; il concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione da comunicarsi al Consorzio non oltre 30 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

#### **Art. 16**

##### **Trasferimento della proprietà**

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. Al riguardo, il concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il domicilio dei

subentranti, coi quali il Consorzio provvederà a concordare "ex novo" le condizioni del rilascio di una nuova concessione.

#### **Art. 17** **Deposito cauzionale**

Il concessionario deve, ad eventuale richiesta del Consorzio, in funzione dell'entità delle opere, versare al Tesoriere dell'Ente, prima dell'inizio dei lavori, una somma, a titolo di cauzione infruttifera, restituibile soltanto all'atto della revoca, scadenza o rinuncia della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturati a favore del Consorzio stesso. Tale cauzione può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

#### **Art. 18** **Trascrizione ipotecaria**

Il concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Nel caso in cui il concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

#### **Art. 19** **Spese dell'atto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del concessionario.

#### **Art. 20** **Esecuzione lavori d'ufficio**

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rifuse dal concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

#### **Art. 21** **Inizio ed ultimazione dei lavori**

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il concessionario deve prendere accordi con l'Ufficio Tecnico consorziale per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso al detto Ufficio per i necessari riscontri.

## **Art. 22**

### **Revoca della concessione**

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale.

## **Art. 23**

### **Prescrizioni tecniche**

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia nell'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata senza espressa autorizzazione dell'Ente. Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari, fissate nell'atto di concessione.

## **Art. 24**

### **Accesso ai lavori ed alle opere**

Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate, alle opere ed ai lavori, oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

## **Art. 25**

### **Norma transitoria**

Nel caso esistano già opere realizzate in precedenza all'emanazione del presente regolamento, i concessionari che intendono continuare ad usufruire di tali concessione devono presentare domanda a sanatoria entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento consortile. Decorso tale termine il consorzio provvederà all'iscrizione d'ufficio di tali opere a nome del proprietario del fondo o del frontista del terreno ove insistono tali opere. In tale ultima ipotesi ai concessionari che non si sono regolarizzati verrà irrogata una sanzione di €100,00 e *verrà addebitato il relativo canone per i cinque anni precedenti, salvo dimostrazione della durata effettiva dell'abuso.*

## **Art. 26**

### **Modalità e tempi di erogazione dell'acqua.**

L'acqua è consegnata nella quantità e nel tempo fissato dal Consorzio in relazione all'uso (irrigazione giardini, orti, verde pubblico, vivai ed altro) alla superficie servita ed alla risorsa disponibile, mediante i seguenti manufatti:

- bocchette, nelle zone servite da canali a pelo libero;
- pozzetti, nelle zone servite da condotte interrate senza pressione;

- idranti o altro manufatto idoneo, nelle zone servite da condotte interrate, di regola, con pressione

Non è consentito prelevare l'acqua dai manufatti diversi da quelli indicati.

I manufatti di dispensa sono manovrati dal personale addetto. Possono essere autorizzati gli stessi utenti, che devono osservare le istruzioni del Consorzio e del suo personale e devono adottare ogni necessaria cautela.

La distribuzione dell'acqua nell'ambito delle utenze ha luogo a loro cura, spese e responsabilità. Gli utenti serviti da idranti su condotte in pressione devono utilizzare attrezzature conformi alla portata e alla pressione degli idranti stessi.

La dispensa dell'acqua agli utenti ha luogo:

- su prenotazione, cioè su richiesta verbale o scritta degli utenti da farsi con congruo anticipo per permettere al Consorzio di poter programmare, nell'ambito di ogni comizio o zona del comprensorio, il quadro orario – di dispensa dell'acqua e divulgarlo in tempo debito.

Il tipo di dispensa è stabilito dal Consorzio e può variare durante la stagione irrigua tenendo conto sia della richiesta degli utenti che della disponibilità della risorsa.

In periodi di scarsa richiesta di acqua, il Consorzio provvede alla relativa soddisfazione concentrando le stesse in giorni prestabiliti.

Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trova nella necessità di ridurre la portata dei canali o delle condotte, adotterà nel corso dell'irrigazione quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire equamente l'insufficiente risorsa senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.

Il Consorzio, inoltre, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento delle reti di distribuzione lo rendono necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i concessionari abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

**Art. 27  
Corrispettivi**

Domanda ex novo o sanatoria	Carta libera	€. 10,00 diritti consortili
Sopralluogo, sorveglianza realizzazione opere, collaudo	Comunicazione	€. 20,00 diritti consortili
Canone annuale	Bollettino	Vedi seguente tabella

<b>CANONE ANNUALE</b>			
<b>Uso</b>	<b>Superficie</b>	<b>Erogazione acqua</b>	
		<b>a pressione</b>	<b>a scorrimento</b>
Irrigazione giardini privati e verde pubblico	Lotto fino a 550 mq	€. 30,00	€. 25,00
	Lotto fino a 950 mq	€. 50,00	€. 40,00
	Lotto fino a 1.400 mq.	€. 70,00	€. 55,00
	Per superfici maggiori di mq.1400 il canone sarà pari a quello per una equivalente superficie agricola moltiplicato x	5	4
irrigazione vivai	il canone sarà pari a quello per una equivalente superficie agricola moltiplicato x	8	6
diversi	L'Ente determinerà di volta in volta i termini e le modalità del contratto di concessione		